

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 1993

Risoluzione legislativa
recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta
della Commissione al Consiglio relativa a una decisione
concernente il programma quadro per azioni prioritarie nel
settore dell'informazione statistica (1993-1997)

Annunziata il 13 luglio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0395) (1),

consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 213 del trattato CEE (C3-0385/92),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei citta-

dini, della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, nonché della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0095/93),

considerando che occorre completare la base giuridica e far riferimento anche

(1) G.U. n. C 277 del 26 ottobre 1992, pag. 54.

agli articoli 100 A, 145, terzo trattino, e 189 del trattato CEE,

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

EGON KLEPSCH
Presidente

Proposta di decisione del Consiglio concernente il programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica (1993 - 1997) (COM(92)0395 - C3-0385/92)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
<p>Emendamento n. 1 Primo visto</p> <p>visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,</p>	<p>Emendamento n. 1 Primo visto</p> <p>visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 213, 100 A, 145, terzo trattino e 189,</p>
<p>Emendamento n. 2 Terzo visto</p> <p>visto il parere del Parlamento europeo,</p>	<p>Emendamento n. 2 Terzo visto</p> <p>in cooperazione con il Parlamento europeo,</p>
<p>Emendamento n. 3 Secondo considerando</p> <p>considerando che per la concezione, la realizzazione, la verifica e la valutazione di tali politiche la Comunità deve poter fondare le proprie decisioni su informazioni statistiche aggiornate, affidabili, pertinenti e comparabili fra gli Stati membri;</p>	<p>Emendamento n. 3 Secondo considerando</p> <p>considerando che per la concezione, la realizzazione, la verifica e la valutazione delle politiche comuni la Comunità deve poter fondare le proprie decisioni su informazioni statistiche aggiornate, affidabili, pertinenti e comparabili fra gli Stati membri;</p>
<p>Emendamento n. 4 Quarto considerando, secondo trattino</p> <p>fornire alle istituzioni europee e ai governi degli Stati membri le informazioni</p>	<p>Emendamento n. 4 Quarto considerando, secondo trattino</p> <p>fornire alle istituzioni della Comunità europea e ai governi degli Stati membri</p>

(1) G.U. n. C 277 del 26 ottobre 1992, pag. 54.

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

necessarie per attuare, seguire e valutare le politiche comunitarie;

Emendamento n. 5
Quarto considerando, quarto trattino

adoperarsi per migliorare i sistemi statistici nei paesi membri e sostenere lo sviluppo delle statistiche nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione verso l'economia di mercato;

TESTO
PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

le informazioni necessarie per attuare, seguire e valutare le politiche comuni;

Emendamento n. 5
Quarto considerando, quarto trattino

adoperarsi per migliorare i sistemi statistici nei paesi membri e sostenere lo sviluppo delle statistiche nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione verso l'economia sociale di mercato;

Emendamento n. 6
Considerando settimo *bis* (nuovo)

considerando le disposizioni del titolo IV della dichiarazione comune del 30 giugno 1992 (1) sulle misure relative al miglioramento della procedura del bilancio;

(1) G.U. n. C194 del 28 luglio 1992, pag. 1

Emendamento n. 7
Articolo 1, secondo comma (nuovo)

I programmi specifici previsti nell'allegato sono stabiliti sulla base della valutazione delle esperienze raccolte con il programma statistico della Comunità relativo al periodo 1989-1992.

Emendamento n. 8
Articolo 3, secondo comma (nuovo)

l'impatto finanziario dei programmi specifici sul bilancio della Comunità deve essere annualmente iscritto dalla Commissione nelle linee di bilancio riservate ai singoli programmi statistici, tenendo conto della previsione globale di spesa riferita al relativo programma.

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

—
Emendamento n. 9
Articolo 4

Durante la messa in opera del programma statistico comunitario, le azioni sono intraprese da ogni Stato membro di concerto con le autorità statistiche nazionali responsabili per i settori interessati dalle azioni prioritarie.

Emendamento n. 10
Articolo 5, frase introduttiva

Ogni azione specifica:

Emendamento n. 13
Allegato, titolo, prima della parte I
Programmi statistici settoriali

TESTO
PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

—
Emendamento n. 9
Articolo 4

Durante la messa in opera del programma statistico comunitario, le azioni sono intraprese da ogni Stato membro di concerto con le autorità responsabili per i settori interessati dalle azioni prioritarie.

Emendamento n. 10
Articolo 5, frase introduttiva

La Commissione prende per ogni azione specifica una decisione che:

Emendamento n. 11
Articolo 6, prima del primo comma
(nuovo)

La Commissione comunica all'autorità di bilancio le sue decisioni concernenti l'attuazione e l'applicazione del programma nonché quelle risultanti dall'attività dei comitati interessati.

Emendamento n. 12
Articolo 6 *bis* (nuovo)

La presente decisione è rivolta agli uffici di statistica degli Stati membri e all'Istituto statistico delle Comunità europee.

Emendamento n. 13
Allegato, titolo, prima della parte I
Programmi specifici

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Emendamento n. 14

Allegato, parte I, sezione A, punto 2,
primo comma

Questo progetto ha per scopo la realizzazione delle decisioni del Consiglio per ciò che concerne le statistiche degli scambi di merci tra Stati membri dopo il 1992, a seguito della soppressione delle frontiere interne della Comunità.

Emendamento n. 15

Allegato, parte I, sezione A, punto 3,
lettera a), primo comma

Obiettivo centrale della statistica delle imprese è quello di fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del sistema produttivo comunitario nel mercato unico e alla verifica delle politiche settoriali di competenza della Commissione. Le conseguenze operative per il programma statistico 1993-1997, così come emergono dal trattato modificato dal trattato di Maastricht, riguardano contemporaneamente sia la normalizzazione (adozione di metodi, nomenclature e norme comuni) e le infrastrutture (tecniche e giuridiche), che l'estensione delle indagini comunitarie a nuovi settori e le risorse umane e di bilancio.

TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 14

Allegato, parte I, sezione A, punto 2,
primo comma

Questo progetto ha per scopo la realizzazione delle decisioni del Consiglio per ciò che concerne le statistiche degli scambi di merci tra Stati membri dopo il 1992, necessarie a seguito della soppressione dei controlli alle frontiere.

Emendamento n. 15

Allegato, parte I, sezione A, punto 3,
lettera a), primo comma

Obiettivo centrale della statistica delle imprese è quello di fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del sistema produttivo comunitario e alla verifica delle politiche settoriali della Comunità. Le conseguenze operative per il programma statistico 1993-1997, così come emergono dal trattato modificato dal trattato di Maastricht, riguardano contemporaneamente sia la normalizzazione (adozione di metodi, nomenclature e norme comuni) e le infrastrutture (tecniche e giuridiche), che l'estensione delle indagini comunitarie a nuovi settori e le risorse umane e di bilancio.